

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2026, n. 1-2183

Legge 9 dicembre 2024, n. 189 - Art. 6-bis, comma 3 (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006"). Costituzione Gruppo di lavoro interdirezionale per la gestione delle competenze che saranno trasferite alla Regione Piemonte.



Seduta N° 141

Adunanza 02 FEBBRAIO 2026

Il giorno 02 del mese di febbraio duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-2183/2026/XII

OGGETTO:

Legge 9 dicembre 2024, n. 189 - Art. 6-bis, comma 3 (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006"). Costituzione Gruppo di lavoro interdirezionale per la gestione delle competenze che saranno trasferite alla Regione Piemonte.

A relazione di: (Cirio), Gabusi, Bongioanni

Premesso che:

la legge 9 ottobre 2000 n. 285 ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (di seguito "Agenzia") per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture e opere viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", con termine dell'attività inizialmente fissato al 31 dicembre 2006 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2007;

la legge regionale 16 giugno 2006 n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico" ha promosso la costituzione della Fondazione 20 Marzo 2006 per favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali e, all'art. 3, comma 1, ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della predetta Fondazione;

con legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 3, comma 25, è stata istituita dal 1° gennaio 2008 la gestione commissariale liquidatoria dell'Agenzia e, in attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008 è stato nominato il Commissario liquidatore dell'Ente, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, con il compito di svolgere le attività residuali dell'Agenzia entro il termine di tre anni;

la gestione commissariale successivamente è stata prorogata con diversi provvedimenti e, con il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (art. 14, comma 2), convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18, l'attività dell'Agenzia è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2024;

a partire dall'anno 2012 con la legge 8 maggio 2012 n. 65 (Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006") sono stati destinati fondi residui della legge istitutiva dell'Agenzia, l. n. 285/2000, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della medesima l. n. 285/2000, tra cui prioritariamente quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

In particolare, onde consentire il perseguimento dei nuovi obiettivi, la l. n. 65/2012 ha attribuito:

- alla Fondazione 20 marzo 2006 il compito di individuare la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione;
- alla società di committenza della Regione Piemonte - SCR Piemonte S.p.A. le funzioni di stazione appaltante degli interventi;
- ad Agenzia e al suo Commissario liquidatore i compiti di:
 - esprimere parere in merito alla tipologia e alla priorità degli interventi;
 - individuare, attraverso intese con SCR, le risorse finanziarie da mettere a disposizione di ciascun intervento;
 - intermediare il trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad Agenzia e da questa a SCR;
 - svolgere il coordinamento generale delle attività per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la gestione commissariale ha contemplato due funzioni: la funzione liquidatoria delle attività di cui alla legge n. 285 del 2000, attività ad oggi conclusa, e la funzione gestionale delle attività di cui alla legge n. 65 del 2012;

la legge 9 dicembre 2024, n. 189 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, entrata in vigore in data 12 dicembre 2024 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291, all'art. 6-bis (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006") ha stabilito che:

- le funzioni di stazione appaltante degli interventi previsti dall'art. 1 della l. n. 65/2012, possono essere espletate oltre che dalla Società di committenza della Regione Piemonte, dai comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'art. 1 della l. n. 65/2012, la gestione e il mandato del Commissario proseguono sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 189/2024, legge di conversione del d.l. 155/2024, pertanto entro il termine del 12 dicembre 2026;
- dal 12 dicembre 2024 il Commissario assume la denominazione di "Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65" e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa;
- al termine della gestione commissariale (fissata in modo inderogabile alla data del 12 dicembre 2026) le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della l. n. 65/2012, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono trasferite alla Regione Piemonte.

Dato atto che:

- risultano ancora da avviare o sono tutt'ora in corso le procedure ambientali e autorizzative di alcuni interventi individuati ai sensi dell'art. 1 della l. n. 65/2012;
- la gestione commissariale per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012 terminerà in data 12 dicembre 2026, come previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della l. n. 189/2024;
- al termine della gestione commissariale, fissata al 12 dicembre 2026, le funzioni e le competenze assegnate dalla l. n. 65/2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario, comprese le

relative risorse finanziarie, saranno trasferite alla Regione Piemonte, che dovrà assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi previsti dall'art.1 della medesima l. 65/2012;

- a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Regione Piemonte dovrà farsi carico di:

- a. gestire le risorse del conto di ragioneria del "Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65" per le spese di gestione e funzionamento (domiciliato presso UniCredit Banca S.p.A.) e in particolare:
 1. presentare e liquidare, dopo il 12 dicembre 2026, gli F24 di competenza della gestione del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012 (ad esempio versamento Irap, ecc.);
 2. con riferimento all'unico dipendente, peraltro in quiescenza alla data del 12 dicembre 2026, a supporto del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012, provvedere al versamento dei contributi, dei Fondi e del TFR di competenza del 4° trimestre 2026;
 3. predisporre e trasmettere, per il tramite del Consulente del Lavoro della gestione commissariale, le Certificazioni redditi da lavoro dipendente / autonomo) e il 770 relativi all'anno 2026;
- b. accertare e riprogrammare le eventuali economie che le due stazioni appaltanti (società di committenza Regione Piemonte S.p.A. e Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea"), dovranno quantificare a conclusione dei singoli interventi, e le eventuali risorse disponibili con l'individuazione di ulteriori interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della l. n. 285/2000;
- c. nei confronti della società di committenza Regione Piemonte S.p.A. e della Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", monitorare con costanza l'avanzamento dei lavori programmati e in corso di esecuzione, così da garantire che ogni fase proceda secondo quanto stabilito, in particolar modo il rispetto delle tempistiche concordate, fondamentali per assicurare il corretto svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti (entro il 31 dicembre 2027 chiusura operativa degli ultimi 5 interventi, mentre la chiusura dei relativi procedimenti amministrativi dovrà avvenire entro il 2028) nonché i relativi flussi di cassa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d. presentare le richieste di trasferimento, a valere sui fondi della l. n. 65/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Economia - Direzione I - Interventi Finanziari in Economia - Ufficio II (capitolo 7366 del bilancio dello Stato). La corretta gestione delle predette richieste di trasferimento e dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è molto importante: tutti gli interventi già programmati - che ad oggi rappresentano praticamente la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili – sono stati oggetto di intese tra il Commissario e le due stazioni appaltanti e, successivamente, di contratti tra le stesse stazioni appaltanti e le imprese; inoltre, i fondi di cui al predetto capitolo 7366 sono iscritti in conto fondo perenti che, sulla base delle richieste di trasferimento presentate, verranno reiscritti al bilancio ordinario dello Stato per la successiva liquidazione. Rappresentano pertanto obbligazioni vincolanti per le stazioni appaltanti che, rispettando i termini previsti dal Codice dei contratti pubblici, anticipano le relative risorse finanziarie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, prima di effettuare il trasferimento delle risorse finanziarie, procede alla reiscrizione dei rispettivi fondi sulla base di quanto sopra indicato e richiede che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto al pagamento dei fornitori, mediante anticipo dei fondi necessari, e presentino apposita "Attestazione dei pagamenti". È del tutto evidente, quindi, che una non corretta gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze può comportare il rischio che le richieste di trasferimento non vengano accolte;
- e. redigere e inviare, con cadenza trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione di aggiornamento sulle azioni compiute e sulle attività definite nonché, al termine delle attività, la relazione finale sulle attività svolte corredata dal bilancio finale;

- da una prima stima le risorse, presenti sul predetto capitolo 7366 del Bilancio dello Stato al 12 dicembre 2026, ammonteranno a circa 20/25 milioni di euro;
- tali incombenze richiedono una specifica competenza in materia di gestione e contabilità delle opere pubbliche;
- risulta pertanto opportuno, al fine di garantire un ordinato passaggio delle competenze e delle funzioni del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012 alla Regione Piemonte, istituire fin da subito un gruppo di lavoro interdirezionale, che si occupi di acquisire le conoscenze operative necessarie per consentire poi alla Regione di gestire, alla scadenza del 12 dicembre 2026, le funzioni già svolte dal Commissario, prevedendone a tal fine la partecipazione fino al termine della gestione commissariale, come previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della l. n. 189/2024.

Preso atto che con nota prot. n. 14 del 15/01/2026 è stato acquisito il parere favorevole del Commissario per quanto sopra esposto.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di:

istituire un gruppo di lavoro interdirezionale al fine di garantire il coordinamento efficace ed organico delle attività in capo alle strutture regionali competenti nell'ambito delle procedure ambientali e autorizzative, sia in corso di espletamento che ancora da svolgere relativamente agli interventi previsti dall'art. 1 della l. n. 65/2012, anche al fine di promuovere un contenimento dei tempi istruttori;

stabilire che tale gruppo di lavoro sia composto dalla Direzione della Giunta regionale, dalla Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio", dalla Direzione "Ambiente, energia e territorio", dalla Direzione "Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica" e dalla Direzione "Cultura, turismo, sport e commercio";

prevedere la partecipazione al gruppo di lavoro del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 fino al termine della gestione commissariale, come previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della l. n. 189/2024.

Visti:

la legge n. 285 del 9 ottobre 2000 "Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"";

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

la legge n. 65 del 8 maggio 2012 "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti invernali "Torino 2006"";

la legge n. 189 del 9 dicembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali", Art. 6-bis, comma 3 (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006");

il D.P.C.M. del 14 gennaio 2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, il presente provvedimento non comporta effetti diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la costituzione e il funzionamento del gruppo di lavoro in esame non determinano oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di costituire un gruppo di lavoro interdirezionale per: a) il coordinamento delle attività in capo alle strutture regionali competenti nell'ambito delle procedure ambientali e autorizzative, sia in

corso di espletamento che ancora da svolgere relativamente agli interventi individuati ai sensi dell'art. 1 della legge 8 maggio 2012 n. 65; b) lo svolgimento delle attività connesse al completamento degli interventi ancora in corso al termine della gestione commissariale e l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte al termine della gestione commissariale, fissata al 12 dicembre 2026;

- di stabilire che il gruppo di lavoro è composto dalla Direzione della Giunta regionale, dalla Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio", dalla Direzione "Ambiente, energia e territorio", dalla Direzione "Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica" e dalla Direzione "Cultura, turismo, sport e commercio" ;
- di demandare al Direttore della Giunta regionale la costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale, assegnandone il coordinamento alla Direzione "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", demandando altresì alla medesima Direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di prevedere la partecipazione al gruppo di lavoro del Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 fino al termine della gestione commissariale, come previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della l. n. 189/2024;
- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22.